

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Vista la proposta di legge n. 335/2019, ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: «Ulteriori modifiche alla legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo)» abbinata ai sensi dell'art. 89 del R.I dell'Assemblea legislativa alle proposte di legge n. 203/2018, n. 243/2018, n. 312/2019 (testo base PDL n. 335/2019), nel testo approvato dalla II Commissione in data 4 giugno 2020 e trasmesso con nota assunta al protocollo n.172 del 4 giugno 2020;

Visto l'articolo 11, comma 4, della l.r. 4/2007;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio delle autonomie locali entro la scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza, ridotto a dieci giorni con nota del Presidente dell'Assemblea legislativa assunta al protocollo n.171 del 4 giugno 2020;

Visti gli articoli 20 e 21 del Regolamento Interno del Consiglio delle Autonomie Locali;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 20, commi 1, 2, 3, 4 del Regolamento Interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Nicola Barbieri e sottoposta all'approvazione del Consiglio attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso in data 11 giugno 2020, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12:00 del 15 giugno 2020;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, e dell'articolo 20, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 15 giugno 2020;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole.

Il Presidente

F.to Alessandro Gentilucci

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008**

IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Vista la proposta di legge n. 335/2019, ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: «Ulteriori modifiche alla legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo)» abbinata ai sensi dell'art. 89 del R.I dell'Assemblea legislativa alle proposte di legge n. 203/2018, n. 243/2018, n. 312/2019 (testo base PDL n. 335/2019), nel testo approvato dalla II Commissione in data 4 giugno 2020 e trasmesso con nota assunta al protocollo n.119 del 4 giugno 2020;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), della l.r. 15/2008;

Visto l'articolo 19 del Regolamento Interno del Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro entro la scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza, ridotto a dieci giorni con nota del Presidente dell'Assemblea legislativa assunta al protocollo n.118 del 4 giugno 2020;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 19, commi 1,2,3,4 del Regolamento interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Massimiliano Polacco e sottoposta all'approvazione del Consiglio, attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso in data 11 giugno 2020, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12:00 del 15 giugno 2020;

Preso atto delle motivazioni illustrate dal relatore e riportate nell'Allegato A;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari della maggioranza dei componenti di questo Consiglio;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, e dell'articolo 19, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 15 giugno 2020;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole condizionatamente alle modifiche specificatamente formulate, come di seguito:

- a) al comma 1 dell'articolo 1 (Sostituzione dell'articolo 1 della l.r. 9/2006) nel testo del nuovo comma 2 bis le parole: ", in materia di accoglienza e valorizzazione turistica" sono sostituite dalle seguenti: "maggiormente rappresentative del settore turistico";
- b) al comma 1 dell'articolo 18 (Modifiche all'articolo 19 della l.r. 9/2006) nel nuovo testo del comma 6 le parole: ", a condizione che [...] con materiali smontabili e trasportabili" sono sostituite dalle seguenti: "La definizione degli aspetti tecnici inerenti la mobilità delle unità abitative è demandata

ad una prescrizione regolamentare amministrativa definita dalla Regione Marche con atto successivo";

c) al comma 1 dell'articolo 36 (Modifica all'articolo 44 della l.r. 9/2006) il nuovo comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. La Regione partecipa alla vigilanza sul rispetto delle disposizioni relative al presente "nuovo Testo unico delle norme in materia di turismo" segnalando le eventuali irregolarità ai Comuni competenti. Resta ferma la competenza dei Comuni in merito all'irrogazione della sanzione sul mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente titolo."

Il Presidente

F.to Marco Manzotti

Allegato A

RELAZIONE

In riferimento alla proposta di legge in oggetto si rileva quanto segue.

In merito al comma 1 dell'articolo 1 (Sostituzione dell'articolo 1 della l.r. 9/2006) in coerenza ed analogia con quanto previsto dalla costituzione del "Comitato di concertazione per le politiche del turismo" di cui all'articolo 3 bis della presente legge, si ritiene opportuno ribadire il richiamo al concetto del riconoscimento dell'oggettiva rappresentanza delle Organizzazioni del settore.

In merito al comma 1 dell'articolo 18 (Modifiche all'articolo 19 della l.r. 9/2006), il testo approvato non è allineato al Testo Unico dell'edilizia d.p.r. 380/2001 e spesso sono nati conflitti interpretativi con gli organismi di controllo. A tal fine si propone di demandare una tale regolamentazione ad un successivo atto amministrativo regionale.

Infine al comma 1 dell'articolo 36 (Modifica all'articolo 44 della l.r. 9/2006) si ritiene che concentrare le attività di vigilanza e di intervento amministrativo sostanzialmente in maniera quasi esclusiva sui Comuni in un contesto di evidente sofferenza operativa della macchina organizzativa degli stessi, rischia di creare un imbuto che vanifica la necessità di tenere un adeguato rispetto della normativa. In questo contesto, fermo restando che il compito di intervenire con provvedimenti e sanzioni rimane in capo alle Amministrazioni Comunali, si ritiene opportuno che la struttura tecnica del Servizio Turismo Regionale possa influire in maniera più strutturata nell'attività di vigilanza sul settore.

Per quanto sopra esposto si propone di esprimere parere favorevole condizionatamente alle modifiche specificatamente formulate, come di seguito:

a) al comma 1 dell'articolo 1 (Sostituzione dell'articolo 1 della l.r. 9/2006) nel testo del nuovo comma 2 bis le parole ", in materia di accoglienza e valorizzazione turistica" sono sostituite dalle seguenti: "maggiormente rappresentative del settore turistico";

b) al comma 1 dell'articolo 18 (Modifiche all'articolo 19 della l.r. 9/2006) nel nuovo testo del comma 6 le parole ", a condizione che [...] con materiali smontabili e trasportabili" sono sostituite dalle

seguenti: "La definizione degli aspetti tecnici inerenti la mobilità delle unità abitative è demandata ad una prescrizione regolamentare amministrativa definita dalla Regione Marche con atto successivo";

c) al comma 1 dell'articolo 36 (Modifica all'articolo 44 della l.r. 9/2006) il nuovo comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. La Regione partecipa alla vigilanza sul rispetto delle disposizioni relative al presente "nuovo Testo unico delle norme in materia di turismo" segnalando le eventuali irregolarità ai Comuni competenti. Resta ferma la competenza dei Comuni in merito all'irrogazione della sanzione sul mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente titolo."

Scheda DI ANALISI TECNICO NORMATIVA delle proposte di legge: n. 335/19 ad iniziativa della Giunta regionale concernente: “Ulteriori modifiche alla legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo Unico delle norme regionali in materia di turismo)”, presentata in data 19 dicembre 2019, n. 203/18 ad iniziativa del Consigliere Giorgini concernente: “Modifica alla legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 – Testo unico delle norme regionali in materia di Turismo” presentata in data 30 maggio 2018, n. 243/18 ad iniziativa dei Consiglieri Rapa, Pieroni concernente: “Disciplina della classificazione degli stabilimenti balneari”; presentata in data 9 ottobre 2018, n. 312/19 ad iniziativa dei Consiglieri Giorgini, Maggi, Pergolesi, Fabbri concernente: “Istituzione livelli qualità relativi alla sostenibilità ambientale da parte degli stabilimenti balneari” presentata in data 16 ottobre 2019 abbinata ai sensi dell’articolo 89 del R.I. Testo base pdl 335/19. nel testo licenziato dalla II Commissione assembleare

ELEMENTI DI ANALISI	CONTENUTI
Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione Europea e con l'ordinamento internazionale	La proposta di legge appare compatibile con i principi generali dell'ordinamento europeo ed internazionale.
Analisi della compatibilità dell'intervento con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali	La proposta appare compatibile con i principi costituzionali e con la legislazione derivata, con particolare riferimento al Decreto legislativo n. 79/2011 e ai principi enunciati nella sentenza della Corte Costituzionale n. 80/2012 relativamente al riparto di competenze tra Stato e Regioni nella materia oggetto della proposta. La stessa appare compatibile con i principi enunciati nella sentenza della Corte Costituzionale n. 84/2019 in materia di Codice identificativo per le strutture turistiche.
Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale	La proposta appare compatibile con lo Statuto regionale.
Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti regionali vigenti	L'intervento normativo modifica la legge regionale 9/2006. La proposta contiene una disposizione di coordinamento normativo con altre leggi regionali (cfr. articolo 10).
Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa	---

Verifica dell'esistenza di proposte normative in materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter

La proposta è abbinata alle seguenti proposte di legge: n. 203/18 ad iniziativa del Consigliere Giorgini concernente: "Modifica alla legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 – Testo unico delle norme regionali in materia di Turismo" presentata in data 30 maggio 2018, n. 243/18 ad iniziativa dei Consiglieri Rapa, Pieroni concernente: "Disciplina della classificazione degli stabilimenti balneari"; presentata in data 9 ottobre 2018, n. 312/19 ad iniziativa dei Consiglieri Giorgini, Maggi, Pergolesi, Fabbri concernente: "Istituzione livelli qualità relativi alla sostenibilità ambientale da parte degli stabilimenti balneari" presentata in data 16 ottobre 2019.

Relazione tecnico finanziaria

Sulle proposte di legge: n. 335/19 ad iniziativa della Giunta regionale concernente: “Ulteriori modifiche alla legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo Unico delle norme regionali in materia di turismo)”, presentata in data 19 dicembre 2019, n. 203/18 ad iniziativa del Consigliere Giorgini concernente: “Modifica alla legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 – Testo unico delle norme regionali in materia di Turismo” presentata in data 30 maggio 2018, n. 243/18 ad iniziativa dei Consiglieri Rapa, Pieroni concernente: “Disciplina della classificazione degli stabilimenti balneari”; presentata in data 9 ottobre 2018, n. 312/19 ad iniziativa dei Consiglieri Giorgini, Maggi, Pergolesi, Fabbri concernente: “Istituzione livelli qualità relativi alla sostenibilità ambientale da parte degli stabilimenti balneari” presentata in data 16 ottobre 2019 **abbinata ai sensi dell’articolo 89 del R.l. Testo base pdl 335/19.**

(Art. 3 ter legge regionale 3 del 2015 – articolo 84 Regolamento interno dell’Assemblea legislativa regionale)

Art. 1

(Sostituzione dell’articolo 1 della l.r. 9/2006)

L’articolo 1 sostituisce l’articolo 1 della l.r. 9/2006 nel quale sono declinate le finalità e gli obiettivi che la Regione intende perseguire in materia di turismo.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 2

(Modifiche all’articolo 2 della l.r. 9/2006)

L’articolo 2 introduce alcune modifiche all’articolo 2 della l.r. 9/2006, anche alla luce della l.r. 13/2015 con la quale la Regione ha ridefinito alcune funzioni amministrative a seguito della soppressione delle province operata in base alla legge 56/ 2014. Non si tratta pertanto di un nuovo riordino che determina possibili oneri di carattere organizzativo sulla struttura della Giunta regionale ma solo di un adeguamento normativo a quanto disciplinato in modo generico con la l.r. 13/2015. Gli adempimenti previsti dall’attuazione di questo articolo sono in capo alle competenti strutture regionali con le risorse umane e strumentali già presenti.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Modifiche all’articolo 2 bis della l.r. 9/2006)

L’articolo 3 introduce alcune modifiche ai contenuti dell’articolo 2 bis della l.r. 9/2006, in materia di pianificazione turistica. Si tratta di alcune specifiche che non determinano oneri amministrativi aggiuntivi a carico delle strutture della Giunta regionale.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4

(Sostituzione dell’articolo 3 della l.r. 9/2006)

L’articolo 4 sostituisce l’articolo 3 della l.r. 9/2006, che disciplina i contenuti del programma annuale del turismo adeguandoli, in particolare, ai cambiamenti intercorsi nel comparto turistico dalla approvazione della legge regionale, risalente al 2006. Si tratta di modifiche che non comportano un aumento degli oneri organizzativi della competente struttura della Giunta regionale.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 5

(Inserimento dell'articolo 3 bis nella l.r. 9/2006)

L'articolo 5 introduce nella l.r. 9/2006 il Comitato di concertazione per le politiche del turismo. Si tratta di un organismo consultivo che coadiuva la Giunta regionale nella elaborazione delle proposte di programmazione in materia di turismo. Il funzionamento del Comitato non determina spese a carico del bilancio regionale, come espressamente previsto al comma 4 dell'articolo in esame.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 6

(Modifiche all'articolo 4 della l.r. 9/2006)

L'articolo 6 apporta alcune modifiche all'articolo 4 della l.r. 9/2006; in particolare, vengono specificate le funzioni dell'Osservatorio regionale del turismo, peraltro già previsto dalla l.r. 9/2006 e già operante. Il funzionamento dell'Osservatorio non determina nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 7

(Modifiche all'articolo 6 della l.r. 9/2006)

L'articolo 7 modifica l'articolo 6 della l.r. 9/2006 in materia di funzioni amministrative dei Comuni. L'articolo specifica le funzioni, peraltro già svolte dai Comuni, senza aggiungerne di nuove, non determinando un aumento degli oneri nei confronti dei Comuni stessi.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 8

(Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 9/2006)

L'articolo 8 sostituisce l'articolo 7 della l.r. 9/2006 in materia di informazione turistica; in particolare, vengono specificate le funzioni dei Centri IAT e dei Punti IAT, anche al fine di adeguarne l'operatività ai mutamenti del mercato del turismo.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale, come espressamente indicato al comma 10 dell'articolo.

Art. 9

(Modifiche all'articolo 9 della l.r. 9/2006)

L'articolo 9 modifica l'articolo 9 della l.r. 9/2006 semplificando gli oneri posti a carico delle associazioni pro loco che concorrono con la Regione alla promozione del territorio e dell'attività turistica di base.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 10

(Inserimento dell'articolo 9 bis nella l.r. 9/2006)

L'articolo 10 introduce nella l.r. 9/2006 una disposizione di coordinamento normativo con disposizioni contenute in altre leggi regionali.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 11

(Modifiche all'articolo 10 della l.r. 9/2006)

L'articolo 11 introduce alcune modifiche all'articolo 10 della l.r. 9/2006 in materia di strutture ricettive alberghiere, con particolare riferimento alla opportunità di citare espressamente la pertinente normativa statale in materia.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 12

(Modifica all'articolo 11 della l.r. 9/2006)

L'articolo 12 è stato soppresso.

Art. 13

(Modifica all'articolo 13 della l.r. 9/2006)

L'articolo 13 introduce una modifica di coordinamento tecnico all'articolo 13 della l.r. 9/2006.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 14

(Modifiche all'articolo 14 della l.r. 9/2006)

L'articolo 14 introduce alcune modifiche all'articolo 14 della l.r. 9/2006 in materia di esercizio dell'attività ricettiva, senza peraltro intervenire sulle funzioni amministrative che sono di competenza dei comuni ai sensi della l.r. 9/2006.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 15

(Modifica all'articolo 15 della l.r. 9/2006)

L'articolo 15 introduce alcune modifiche all'articolo 15 della l.r. 9/2006 in materia di sospensione e cessazione dell'attività turistica, al fine di semplificarne l'applicazione.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 16

(Modifiche all'articolo 16 della l.r. 9/2006)

L'articolo 16 modifica l'articolo 16 della l.r. 9/2006 in materia di periodi di apertura, operando un intervento di semplificazione normativa.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 17

(Modifiche all'articolo 18 della l.r. 9/2006)

L'articolo 17 interviene sull'articolo 18 della l.r. 9/2006 in materia di attività accessorie che possono essere svolte da una struttura ricettiva. La modifica ha carattere di semplificazione normativa.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 18

(Modifiche all'articolo 19 della l.r. 9/2006)

L'articolo 18 modifica l'articolo 19 della l.r. 9/2006 in materia di disciplina urbanistica degli allestimenti mobili presenti presso le strutture ricettive all'aria aperta di cui all'articolo 11; in particolare, viene introdotta una specifica definizione di allestimento mobile.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 19

(Modifica all'articolo 20 della l.r. 9/2006)

L'articolo 19 interviene sull'articolo 20 della l.r. 9/2006 in materia di assegnazione del marchio di qualità promosso per favorire la riqualificazione del patrimonio ricettivo. La modifica riveste il carattere della semplificazione normativa.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 20

(Modifiche all'articolo 21 della l.r. 9/2006)

L'articolo 20 modifica l'articolo 21 della l.r. 9/2006 relativo alle attività ricettive rurali e alle residenze d'epoca extra-alberghiere, sostituendo l'espressione "attività ricettiva rurale" con l'espressione "Country house".

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 21

(Modifiche all'articolo 22 della l.r. 9/2006)

L'articolo 21 apporta alcune modifiche all'articolo 22 della l.r. 9/2006 riguardante le case per ferie ed ostelli della gioventù. Le modifiche sono volte ad introdurre la possibilità che queste strutture siano gestite anche da altri operatori privati, secondo le modalità stabilite in apposita convenzione stipulata dal Comune competente.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 22

(Modifiche all'articolo 26 della l.r. 9/2006)

L'articolo 22 modifica l'articolo 26 della l.r. 9/2006 riguardante gli esercizi di affittacamere introducendo la distinzione tra le strutture gestite in forma imprenditoriale e quelle gestite in forma non imprenditoriale.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 23

(Modifica all'articolo 27 della l.r. 9/2006)

L'articolo 23 è stato soppresso.

Art. 24

(Modifica all'articolo 28 della l.r. 9/2006)

L'articolo 24 modifica l'articolo 28 della l.r. 9/2006, relativo agli adempimenti da osservare per l'esercizio dell'attività delle strutture extra-alberghiere. In particolare, si prevede che chi esercita l'attività in forma imprenditoriale è tenuto ad iscriversi al registro delle imprese.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio

regionale.

Art. 25

(Modifica all'articolo 30 della l.r. 9/2006)

L'articolo 25 modifica l'articolo 30 della l.r. 9/2006 riguardante la tipologia delle c.d. particolari attività turistiche in forma di impresa. Si tratta di una modifica di coordinamento tecnico normativo in quanto viene espressamente richiamata la disciplina inerente le funzioni amministrative già attribuite e svolte dai Comuni in materia di demanio marittimo.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 26

(Modifiche all'articolo 31 della l.r. 9/2006)

L'articolo 26 modifica l'articolo 31 della l.r. 9/2006 in materia di esercizio dell'attività. Si tratta di una specificazione delle funzioni già di fatto svolte dai Comuni.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 27

(Modifiche all'articolo 32 della l.r. 9/2006)

L'articolo 27 apporta modifiche all'articolo 32 della l.r. 9/2006 in materia di appartamenti ammobiliati per uso turistico. Viene specificato il differente inquadramento giuridico tra gli appartamenti ammobiliati ad uso turistico e quelli locali ad uso abitativo.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 28

(Inserimento dell'articolo 33 bis nella l.r. 9/2006)

L'articolo 28 inserisce nella l.r. 9/2006 l'articolo 33 bis, contenente la disciplina del c.d. Garden sharing.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 29

(Modifiche all'articolo 34 della l.r. 9/2006)

L'articolo 29 modifica l'articolo 34 della l.r. 9/2006 riguardante la disciplina dei bed and breakfast; in particolare, la modifica introduce nell'ordinamento regionale la distinzione tra attività gestite in forma imprenditoriale ed attività gestite in forma non imprenditoriale.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 29 bis

(Modifiche all'articolo 34 bis della l.r. 9/2006)

L'articolo 29 bis introduce una modifica all'articolo 34 bis della l.r. 9/2006, sostituendo il contrassegno identificativo di una struttura con il codice identificativo.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 30

(Modifiche all'articolo 40 della l.r. 9/2006)

L'articolo 30 modifica l'articolo 40 della l.r. 9/2006 in materia di comunicazione dei prezzi praticati. In particolare si specifica che la comunicazione avviene attraverso la piattaforma regionale dedicata, peraltro già in uso.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 31

(Modifiche all'articolo 41 della l.r. 9/2006)

L'articolo 31 modifica l'articolo 41 in materia di obblighi di informazione delle strutture ricettive, introducendo una semplificazione.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 32

(Inserimento dell'articolo 41 bis nella l.r. 9/2006)

L'articolo 32 inserisce nella l.r. 9/2006 la disciplina riguardante le informazioni inerenti l'accessibilità delle strutture ricettive.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 33

(Modifiche all'articolo 42 della l.r. 9/2006)

L'articolo 33 modifica l'articolo 42 della l.r. 9/2006 in materia di procedure di reclamo da parte dei clienti. Si tratta di una modifica di sostanziale coordinamento tecnico che sostituisce la regione nelle competenze svolte dalla Provincia, rendendo esplicito il riordino già effettuato con l'approvazione della l.r. 13/2015.

Pertanto a seguito di questa modifica non si configurano ulteriori oneri a carico della struttura della Regione competente in materia di turismo.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 34

(Modifica all'articolo 43 della l.r. 9/2006)

L'articolo 34 modifica l'articolo 43 della l.r. 9/2006 in materia di rilevazioni statistiche del movimento turistico regionale, prevedendo che i dati siano comunicati dai titolari delle strutture non più settimanalmente ma entro i 5 giorni del mese successivo a quello a cui si riferisce la rilevazione.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 35

(Inserimento dell'articolo 43 bis nella l.r. 9/2006)

L'articolo 35 inserisce l'articolo 43 bis nella l.r. 9/2006, specificando che nello stesso ambito comunale sono vietate omonimie tra gli esercizi ricettivi.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 36

(Modifica all'articolo 44 della l.r. 9/2006)

L'articolo 36 modifica l'articolo 44 della l.r. 9/2006 in materia di vigilanza. La modifica rende esplicito il passaggio di funzioni tra le Province e la Regione operato con la l.r. 13/2015.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 37

(Modifiche all'articolo 45 della l.r. 9/2006)

L'articolo 37 modifica l'articolo 45 della l.r. 9/2006 riguardante le sanzioni amministrative. Si prevede espressamente la sostituzione della Provincia con la Regione, in ottemperanza al riordino delle funzioni disposto dalla l.r. 13/2015. Viene inoltre introdotta una sanzione per chi svolge l'attività senza il codice identificativo.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 37 bis

(Modifica all'articolo 46 della l.r. 9/2006)

L'articolo 37 bis introduce delle modifiche all'articolo 46 della l.r. 9/2006 riguardante le professioni turistiche; in particolare, è modificata la definizione di guida naturalistica o ambientale escursionistica.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 38

(Modifica all'articolo 47 della l.r. 9/2006)

L'articolo 38 modifica l'articolo 47 della l.r. 9/2006 riguardante l'abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche. In particolare, viene esplicitato il passaggio di funzioni tra la Regione e la Provincia già disposto dalla l.r. 13/2015.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 39

(Modifica all'articolo 48 della l.r. 9/2006)

L'articolo 39 introduce modifiche all'articolo 48 della l.r. 9/2006 riguardante le esenzioni dall'obbligo di abilitazione, specificando che la denuncia di attività è sostituita da una comunicazione.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 40

(Modifica all'articolo 49 della l.r. 9/2006)

L'articolo 40 modifica l'articolo 49 della l.r. 9/2006 in materia di esami di abilitazione; conformemente a quanto già previsto dalla l.r. 13/2015 viene esplicitato che la Regione, attraverso la competente struttura della Giunta regionale, si sostituisce alla Provincia per l'approvazione del bando di esame per le professioni turistiche. Si tratta di una funzione già svolta a seguito del riordino operato dalla l.r. 13/2015 che non comporta nuovi oneri di carattere amministrativo.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 41

(Modifiche all'articolo 50 della l.r. 9/2006)

L'articolo 41 modifica l'articolo 50 della l.r. 9/2006 riguardante l'organizzazione dei corsi di formazione; viene esplicitato che la funzione è svolta dalla Regione e non più dalla Provincia, secondo il riordino operato con la l.r. 13/2015. Anche in questo caso la modifica non determina un aggravio procedurale né ulteriori oneri a carico della competente struttura della Giunta regionale.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 42

(Modifica all'articolo 52 della l.r. 9/2006)

L'articolo 42 modifica l'articolo 52 della l.r. 9/2006 in materia di attestato di abilitazione riguardante le professioni turistiche. Si specifica che il rilascio dell'attestato rientra tra le funzioni della Regione e non più della Provincia, a seguito del riordino operato con la l.r. 13/2015. Anche in questo caso la modifica non determina un aggravio procedurale né ulteriori oneri a carico della competente struttura della Giunta regionale.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 43

(Modifiche all'articolo 53 della l.r. 9/2006)

L'articolo 43 modifica l'articolo 53 della l.r. 9/2006 riguardante la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi dei soggetti abilitati all'esercizio delle professioni turistiche. Viene precisato che tale funzione è svolta dalla Regione in luogo della Provincia, a seguito del riordino operato con la l.r. 13/2015. Anche in questo caso la modifica non determina un aggravio procedurale né ulteriori oneri a carico della competente struttura della Giunta regionale.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 44

(Modifiche all'articolo 54 della l.r. 9/2006)

L'articolo 44 modifica l'articolo 54 della l.r. 9/2006 relativo agli adempimenti connessi con l'inizio dell'attività. In particolare viene coordinata la rubrica dell'articolo con il contenuto, sostituendo le parole "denuncia di attività" con la parola "comunicazione".

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 45

(Modifiche all'articolo 55 della l.r. 9/2006)

L'articolo 45 modifica l'articolo 55 della l.r. 9/2006 riguardante l'organizzazione di corsi di aggiornamento professionale. Si tratta di una modifica di coordinamento tra la l.r. 9/2006 e la l.r. 13/2015, in quanto viene esplicitato che tale funzione è svolta dalla Regione e non più dalla Provincia. Anche in questo caso la modifica non determina un aggravio procedurale né ulteriori oneri a carico della competente struttura della Giunta regionale.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 46

(Modifiche all'articolo 57 della l.r. 9/2006)

L'articolo 46 modifica l'articolo 57 della l.r. 9/2006 riguardante le sanzioni amministrative irrogate a chi esercita in modo abusivo le professioni turistiche. Le modifiche rivestono il carattere della semplificazione normativa e esplicitano il passaggio di funzioni dalla Provincia alla Regione operato con la l.r. 13/2015; pertanto, non comportano nuovi oneri a carico della competente struttura della Giunta regionale.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 47

(Modifiche all'articolo 58 della l.r. 9/2006)

L'articolo 47 modifica l'articolo 58 della l.r. 9/2006 relativo ai requisiti ed obblighi delle agenzie di viaggio. La modifica si rende necessaria per coordinare la normativa regionale con la disciplina statale, prevedendo anche la tipologia delle agenzie di viaggio che svolgono la propria attività esclusivamente on line.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 48

(Modifica all'articolo 61 della l.r. 9/2006)

L'articolo 48 modifica l'articolo 61 della l.r. 9/2006, specificando che l'elenco delle agenzie di viaggio deve essere pubblicato sui siti istituzionali della Regione e non più sul BUR.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 49

(Modifica all'articolo 62 della l.r. 9/2006)

L'articolo 49 modifica l'articolo 62 della l.r. 9/2006 in materia di assicurazione delle agenzie di viaggio, operando un coordinamento con la pertinente normativa statale.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 50

(Modifica all'articolo 65 della l.r. 9/2006)

L'articolo 50 modifica l'articolo 65 della l.r. 9/2006 in materia di esame di idoneità all'esercizio della professione di direttore tecnico; in particolare, si sostituisce la Regione alla Provincia negli adempimenti

connessi con lo svolgimento dell'esame di idoneità. Si tratta di un riordino che riveste il carattere della semplificazione normativa esplicitando il passaggio di funzioni dalla Provincia alla Regione operato con la l.r. 13/2015; pertanto, non comportano nuovi oneri a carico della competente struttura della Giunta regionale.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 51

(Modifiche all'articolo 66 della l.r. 9/2006)

L'articolo 51 modifica l'articolo 66 della l.r. 9/2006 riguardante l'elenco regionale dei direttori tecnici di agenzia. Si tratta di un adeguamento normativo alla legislazione statale di recepimento della disciplina europea in tema di libera circolazione delle professioni e libertà di stabilimento.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 52

(Modifiche all'articolo 67 della l.r. 9/2006)

L'articolo 52 modifica l'articolo 67 della l.r. 9/2006 riguardante le associazioni senza scopo di lucro che svolgono l'attività di organizzazione e di vendita di viaggi. Si prescrive che la Giunta regionale definisce i criteri per lo svolgimento dell'attività di vigilanza su tali associazioni. L'adempimento è curato dalla struttura regionale competente in materia di turismo.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 53

(Modifiche all'articolo 68 della l.r. 9/2006)

L'articolo 53 modifica l'articolo 68 della l.r. 9/2006 riguardante l'organizzazione di viaggi in forma non professionale. La modifica riduce il numero di viaggi che possono essere organizzati in favore dei propri associati da associazioni senza scopo di lucro.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 54

(Modifica della rubrica del Titolo V della l.r. 9/2006)

L'articolo 54 modifica la rubrica del titolo V della l.r. 9/2006, specificando che gli interventi regionali sono rivolti alla qualificazione delle attività turistiche.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 55

(Modifica all'articolo 71 della l.r. 9/2006)

L'articolo 55 modifica l'articolo 71 della l.r. 9/2006 in materia di modalità di concessione dei contributi.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 56

(Modifica all'articolo 72 della l.r. 9/2006)

L'articolo 56 è soppresso.

Art. 57

(Modifica all'articolo 73 della l.r. 9/2006)

L'articolo 57 modifica l'articolo 73 della l.r. 9/2006 riguardante il vincolo di destinazione dei contributi; in particolare, viene specificato che la disciplina regionale fa comunque salve le diverse disposizioni relative ai finanziamenti europei o statali.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 58

(Invarianza finanziaria)

L'articolo 58 dichiara l'invarianza della proposta di legge.

Art. 59

(Norme transitorie e finali)

L'articolo 59 contiene le disposizioni transitorie e finali.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 60

(Abrogazioni)

L'articolo 60 disciplina in modo espresso le abrogazioni.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.